

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 481 del 3 aprile 2019

Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Tredicesimo provvedimento. proroga della scadenza dei termini di cui alle ordinanze n. 415 e n. 462, adeguamento del limite di contribuzione al regolamento n. 2019/316 e presa d'atto della rinuncia di alcuni interventi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Ricordato in particolare l'art. 3, comma 1, paragrafo a), b), b-bis), f) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, per il ripristino di scorte e beni immobili e per produzioni DOP e IGP, in relazione al danno effettivamente subito.

Preso atto del fatto che il succitato articolo 3 comma 1, paragrafo b), impedisce la concessione di contributi per il ripristino/riacquisto di scorte e di beni mobili in favore delle imprese casearie a far data dal 31 dicembre 2014.

Ricordato altresì che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto ingenti danni al patrimonio edilizio ad uso produttivo insistente nel territorio dell'Oltrepò lombardo, area a forte presenza di attività d'impresa la cui ripresa assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale.

Visti i regolamenti UE:

- n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» per il settore agricolo;
- n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 recante «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei*

danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e le sue successive modifiche ed integrazioni, che qui si ritengono integralmente assunte.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

Visto altresì il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» (nel seguito semplicemente d.lgs. n. 159/2011).

Vista l'ordinanza commissariale 7 giugno 2018, n. 391 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*», con la quale è stata avviata l'attuazione del più volte citato Avviso Pubblico.

Vista l'ordinanza commissariale 10 settembre 2018, n. 415 avente ad oggetto «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - quarto provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate al riconoscimento dei danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017.*» che, tra l'altro, fissa all'articolo 3 comma 6 il termine ultimo del 30 aprile 2018 per la conversione delle schede di segnalazione del danno in «*istanze tardive*», corredate di tutto quanto prescritto dall'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. e indica che verrà applicate alle istanze il regolamento UE 1408/2013 relativo alla disciplina «De minimis» per il settore agricolo.

Vista l'ordinanza commissariale 30 gennaio 2019 n. 462 avente ad oggetto «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Nono provvedimento - Ammissibilità dei beneficiari e criteri per la presentazione dei progetti per il riconoscimento dei danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti igp e dop e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017.*»

Considerato che la modifica al regolamento UE n. 1408/2013 avvenuta con il Regolamento n. 2019/316 ha elevato il massimale di contribuzione «De minimis» per il settore agricolo, da € 15.000,00 a € 20.000,00.

Rilevato che:

- alla data del 25 marzo 2019 non risulta presentata alcuna istanza;
- sono pervenute richieste da parte di professionisti per conto di potenziali beneficiari e da ultimo da parte dell'ordine professionale degli Ingegneri di Mantova, con nota prof. n. C1.2019.0001420 del 19 marzo 2019, di proroga dei termini di presentazione delle istanze ai sensi dell'ordinanza n. 415 di due mesi considerando il breve intervallo intercorso tra l'emissione delle Ordinanze di ammissibilità ed i termini prescritti di presentazione dei progetti, l'articolazione e completezza degli elaborati richiesti e la sovrapposizione con altre scadenze;
- è pervenuta la volontà di rinuncia del beneficiario Zenaro Gino, con nota prof. C1.2019.0001406 del 18 marzo 2019, alla esecuzione delle opere di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili delle schede intervento in allegato 1 «*Elenco istanze ammissibili*» dell'ordinanza n. 462 iden-

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

tificate con i codici della colonna «Nuovo ID»: AP_IMP_37, AP_IMP_38, AP_IMP_39, AP_IMP_40.

Ritenuta pertanto necessaria la proroga dei termini di presentazione delle «istanze tardive» apportando le seguenti modifiche alle ordinanze:

- all'articolo n. 3 comma 6 dell'ordinanza n. 415 le parole «martedì 30 aprile 2019» sono sostituite con «lunedì 1 luglio 2019»;
- all'articolo n. 3 comma 1 e comma 2 dell'ordinanza n. 462 le parole «30 aprile 2019» sono sostituite con «1° luglio 2019»;

Ritenuta pertanto necessario apportare le seguenti modifiche alle ordinanze per l'adeguamento del massimale de minimis per l'agricoltura:

- all'articolo n. 2 «Limiti di contribuzione» dell'ordinanza n. 415 al comma 1 dopo «de minimis nel settore agricolo» sono aggiunte le parole «così come modificato dal regolamento n. 2019/316» ed al comma 2 terzo punto elenco le parole «15.000,00 euro» sono sostituite con «20.000,00 euro»;
- all'articolo n. 5 «Limiti di contribuzione» dell'ordinanza n. 462 al comma 2 primo paragrafo dopo «n. 1408/2013» sono aggiunte le parole «,così come modificato dal Regolamento n. 2019/316,» ed al secondo paragrafo al terzo punto elenco le parole «15.000,00 euro» sono sostituite con «20.000,00 euro».

Ritenuto inoltre di fare salvo tutto quanto disposto nelle Ordinanze n. 415 e n. 462 se non specificatamente modificato dalla presente ordinanza.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. le seguenti modifiche all'ordinanza 10 settembre 2018 n. 415:

- all'articolo n. 2 «Limiti di contribuzione» al comma 1 dopo «de minimis nel settore agricolo» sono aggiunte le parole «così come modificato dal regolamento n. 2019/316» ed al comma 2 terzo punto elenco le parole «15.000,00 euro» sono sostituite con «20.000,00 euro»;
- all'articolo n. 3 comma 6 le parole «martedì 30 aprile 2019» sono sostituite con «lunedì 1 luglio 2019»;

2. le seguenti modifiche all'ordinanza 30 gennaio 2019 n. 462:

- all'articolo n. 3 comma 1 e comma 2 le parole «30 aprile 2019» sono sostituite con «1° luglio 2019»;
- all'articolo n. 5 «Limiti di contribuzione» al comma 2 primo paragrafo dopo «n. 1408/2013» sono aggiunte le parole «,così come modificato dal regolamento n. 2019/316,» ed al secondo paragrafo al terzo punto elenco le parole «15.000,00 euro» sono sostituite con «20.000,00 euro»;

3. la presa d'atto della rinuncia a proseguire gli interventi per le schede in allegato 1 «Elenco istanze ammissibili» dell'ordinanza n. 462, identificate nella colonna «Nuovo ID» con i seguenti codici: AP_IMP_37, AP_IMP_38, AP_IMP_39, AP_IMP_40;

4. di trasmettere il presente atto a tutti i potenziali beneficiari così come indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 30 gennaio 2019, n. 462;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana